

B.

289 m/ps 1832

[Faint, illegible handwriting]



Regolamento Organico della Società delle Assicurazioni Generali Austro-Italiane

191

Capitolo 1.^{mo} Delle operazioni della Società e norme relative.

Art. 1.^{mo} I rischi che la Società assume sono:

- a/ Quelle del fuoco
- b/ Del trasporto terrestre, e fluviale, di merci ed effetti qualunque, congiunto ad un breve tragitto di mare.
- c/ Li marittimi tanto sopra merci ed effetti, come sopra corpo dei navigli.
- d/ Quelli sulla vita dell'Uomo in tutte le sue ramificazioni compresi li vitalizj: —

Dipenderà da speciali risoluzioni della rappresentanza della Società l'assunzione di altri rami di assicurazione permessi dalle leggi.

Art. 2.^{do} La Società adotta per l'assunzione dei rischi ad a. b. c. le polizze appiedi riportate. — È però autorizzata la Direzione di accordare ad eccezioni quelle eccezioni ai patto, che reputerà convenienti all'interesse della Società.

Delle polizze per li rischi ad d., si parlerà più sotto.

Art. 3.^{zo} Non si assumono rischi marittimi in quovis, che per un tempo determinato commisurato alla natura del viaggio.

Art. 4.^{to} Il massimo rischio, che assume la Società, è:

- a/ Nel ramo marittimo di fiorini Trenta Mila sopra un solo Naviglio.
- b/ In quello delle merci viaggianti di fiorini Quaranta Mila sopra un solo Carro, o un solo Naviglio.
- c/ In quello del fuoco

Prima Classe di

f 300,000. — Sopra costruzioni con pietre e mattoni coperte con tegole, lavagna, o metalli.

Seconda Classe di

" 200,000. — Sopra costruzioni con pietre e legno, ma ove la pietra predomina, coperte con tegole, lavagna o metalli.

Terza Classe di

⁶⁰
" 120,000. — Sopra costruzioni con pietre e legno ma ove il legno predomina o con tavolate di gesso, coperte con tegole, lavagna o metalli
(120,000 per ogni costruzione)

Quarta Classe di

³⁵
" 70,000. — Sopra costruzioni con pietre o mattoni coperte di legno (70,000 per
ogni costruzione)

Quinta Classe di

" 10,000. — Sopra costruzioni con pietre, coperte con paglia e stappia, costruzioni con botte o tette di legno, coperte con tegole, lavagna o metalli.



Sesta Classe di

f. 6000. - Sopra costruzioni con tetti di legno impicciatricciati e coperte di legno, paglia o stoppia.

Settima Classe di

• 2000. - Sopra costruzioni con legno o loto, coperte di legno o di stoppia.

Il cumulo puro di varj rischi assunti dalla Società sopra diverse parti di una città o villaggio coperti per due terzi di legno, paglia o stoppia, non deve superare la somma di fiorini Dieci Mille.

d. Nel ramo della vita dell'Uomo di fiorini Trenta Mille di Convenzione sopra una sola testa, eccettuati pure i vitalizzi, dove non è opportuno di fissare alcun limite, e dove senz'altro, le deliberazioni debbano sortire dalla Direzione Centrale riunita.

Art. 5^{to} Fino a che siano raccolte le firme per Mille Cinque Cento Azioni si ciroscri-
vono i rischi a due terzi dei suindicati rispettivi maximum. -

Art. 6^{to} I premj di questi rischi vengono regolati con tabelle sancite mediante speciale
risoluzione della Direzione Centrale. - Le tabelle, ed i premj per i rischi sulla
vita dell'Uomo, e per le rendite vitalizie verranno pubblicate dalla Direzione
Centrale con apposito avviso.

Art. 7^{mo} La domanda per assicurazioni contro i danni del fuoco viene accompa-
gnata con nota firmata dall'assicurando dimostrante l'ubicazione
dello stabile, i confini, la costruzione, nonché la qualità ed il valore degli
effetti che intendi di assicurare.

Art. 8^{mo} Del pari una domanda per Scurta sulla vita dell'Uomo e vitalizzi
dev'essere accompagnata dai documenti, che verranno indicati colla
pubblicazione delle tabelle.

Art. 9^{mo} Li Direttori ed Agenti provinciali devono limitare le loro operazioni relati-
tive ai rami A. & D. alla periferia, che viene loro rispettivamente asse-
gnata.

Art. 10^{mo} La Direzione Centrale provvede mediante riassicurazioni, a che non
siano dai diversi Stabilimenti superati i rispettivi maximum nei
rami B. & C. - Il Direttore residente in Venezia farà lo stesso per le
operazioni riguardanti i porti ed Agenzie dell'Italia, essendo egli a
portata di avere le notizie più sollecitamente della Centrale.

Capitolo 2.° Delle Azioni.

Art. 11^{mo} I Vaghietti rappresentanti, sia le Azioni intestate, che le cartelle di rappresen-
tanza hanno un numero progressivo, portano in titolo la categoria, alla
quale appartengono, e sono firmati da tutti li componenti la Direzione
Centrale; quelli pertinenti ai Socj fondatori sono contraddistinti col loro
numero dall'uno al Mille. -

Art. 12^{do} I Vignetti di Azioni intestate esprimono i pagamenti e depositi fatti dall'Azionista, e sono trascritti sopra un registro apposito.

Art. 13^{do} Il trasporto delle Azioni intestate occasionate dalla vendita permessa dall'Art. 44. del Contratto Sociale viene effettuato sopra domanda del proprietario intestato, o del suo rappresentante legittimo, accompagnata dall'Azione stessa debitamente girata e dalla proposta nuova cauzione. Una Azione nuova viene rilasciata a termine della domanda al cessionario dell'antecessore od al suo procuratore. Approvata che sia dalla Direzione Centrale la traslazione dell'Azione verrà da questa esonerato il primitivo Azionista, restituendogli la sua obbligazione, e relativa cauzione. Le procure rimangono negli atti d'uff. ma qualora la cessione di una, o più Azioni non fosse accordata dalla Direzione Centrale, non è tenuto di dare al peticionante i motivi del suo rifiuto. —

Art. 14^{to} Pel trasporto o rinnovazione di ogni Azione sia intestata, sia divisa in Cartelle sarà versata nella Cassa della Società la somma di fiorini due per indennizzazione di spese.

Art. 15^{to} I privilegi accordati dal Contratto ai Socj fondatori sono inerenti alle Azioni, e passano a qualunque successivo acquirente.

Capitolo 3^o del Presidente

Art. 16^{to} Il Presidente rappresenta la Società in faccia alle Autorità e ne protegge i diritti, convoca preside e dirige li congressi generali e quelli della Direzione, e del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 17^{mo} Sorveglierà all'esecuzione delle deliberazioni della Direzione, al regolare, sollecito ed esatto andamento degli affari, alla manutenzione del regolamento organico, ed a tutto ciò che può promuovere il prosperamento, ed il decoro della Società.

Art. 18^{mo} Viene a lui sottomessa mensilmente la tabella delle operazioni per le eventuali sue osservazioni ed analoghi provvedimenti.

Art. 19^{mo} Egli può delegare in sua assenza uno dei Direttori per fare le sue veci.

Capitolo 4^o Della Direzione Centrale

Art. 20^{mo} La Direzione Centrale nomina dietro proposizioni dei Capì dei rispettivi Stabilimenti gli Agenti e gl'Ispettori delle Agenzie, fornisce loro le istruzioni, e discipline, e fissa i relativi loro compensi.

Art. 21^{mo} Si riunisce regolarmente una volta ogni settimana in giorno determinato, ed anche più di frequente dietro invito del Presidente, o del Direttore delegato per deliberare sopra gli oggetti occorrenti.

Art. 22^{do} Ad essa è devoluta la scelta del locale neopario, come la nomina, promozione, o dimissione dei propri salariati, e ne determina i relativi incarichi. —

Art. 23^{to} Da quegli impiegati, che hanno maneggio da danaro, richiede una cauzione idonea.

Art. 24^{to} Compila gli opportuni regolamenti interni per servire di guida ai diversi impiegati, e ne precisa gli obblighi, e le discipline.

Art. 25^{to} Oltre alla Cassa principale a tre serrature tiene una Cassa piccola.

Art. 26^{to} Nella cassa piccola ripone gli introiti quotidiani fino alla concorrenza di 4000. - e ne è Custode il Casiere quarentito.

Art. 27^{mo} I fondi eccedenti la detta somma vengono giornalmente trasportati nella cassa principale, dove pure si ripongono le cauzioni dei Soci, il portafoglio e qualunque altro documento rappresentante un valore di questa. Una chiave viene affidata al Direttore incaricato del portafoglio l'altra al Direttore sorvegliante della cassa, e la terza al Casiere.

Capitolo 5.º Del Direttore residente in Venezia

Art. 28^{vo} Gli affari della Società in questo distretto Direttoriale e sue dipendenze vengono dal Direttore residente in Venezia gestiti colla regola stabilita al Cap. 5.º

Art. 29^{no} Regolaramente ogni quindici giorni, e più di frequente, se occorre, il Direttore convoca in sessione ambedue i Censori per deliberare collegialmente sopra tutto ciò, che può interessare gli affari della Società nel suo distretto direttoriale.

Art. 30^{ma} Sono ad esso applicabili le disposizioni dell'Art. 22. per ciò che concerne lo stabilimento da lui condotto, meno che per il segretario gerente, la cui nomina spetta alla Direzione Centrale.

Art. 31^{ma} A fin dell'anno fa compilare i Bilanci di avviso, e di realizzazione come prescrive il Contratto Sociale, e previa ispezione ed eventuali rimarche dei Censori Veneti, li rimette alla Direzione Centrale.

Art. 32^{da} In caso d'impedimento temporaneo o di malattia vien egli supplito da un congresso composto dei due Censori, e dal Segretario gerente.

Capitolo 6.º Dei rapporti della Direzione Centrale col Direttore residente in Venezia e viceversa

Art. 33^{to} Il Direttore residente in Venezia trasmette settimanalmente alla Direzione Centrale il prospetto delle operazioni effettuate in Venezia per conto della Società, e mensilmente quello delle Agenzie da esso dipendenti.

Art. 34^{to} Eguali comunicazioni in consimili periodi gli trasmette la Direzione Centrale per le operazioni fatte da lei, e dalle dipendenti Agenzie con esigendo l'interesse della Società, ed il regolare e cauto andamento degli affari.

Art. 35^{to} Tutte comunicazioni avrà luogo anche per i protocolli della Direzione Centrale, la quale trattandosi di operazioni che richiedono il consentimento di tutti i suoi membri, ne renderà opportunamente preavvisato il Direttore residente in Venezia, acciò che possa farsi rappresentar nella sessione Direttoriale,

dove non preferisce di trasmettere per iscritto il suo voto. —

Capitolo 7.^{mo} Del Consultore legale

Art. 36.^{to} Il Consultore legale assiste alle Sessioni Direttoriali tutte le volte, che viene chiamato, ed indistintamente poi interviene in tutti i congressi generali ed in quelli d'amministrazione. Egli è l'oratore della Società. Per queste prestazioni percepisce egli l'emolumento contemplato dall'Art. 24. del Contratto Sociale.

Art. 37.^{mo} Consulta verbalmente la Direzione sopra qualunque oggetto e ad ogni di lei richiesta, e la Direzione gli fissera perciò competente onorario.

Art. 38.^{vo} Verifica tutti gli atti di cauzione, garanzie, istrumenti debitoriali, investiture con ipoteche, e ne fa rapporto in iscritto alla Direzione.

Art. 39.^{no} Porta precipuamente la sua particolare attenzione ed investigazione sui vitalizzi, che vengono proposti sulla regolarità dei titoli, sul valore e stato ipotecario delle realta offerte dai vitalizzanti, e sui pratti che eventualmente fosse consulto di aggiungere alla Polizza stampata, fondone alla Direzione, ne rapporto in iscritto. Compila in fine tutti gli atti, regolamenti, istruzioni, carte, &c. &c. dei quali verra incaricato dalla Direzione. —

Li lavori individuati ai primissimi articoli 38. e 39 gli vengono dalla Direzione dietro le usitate note di spese e competenze compensati. — In caso di suo impedimento o assenza si fa supplire da persona beneviva alla Direzione.

Capitolo 8.^o Dell'Ispettore alla Registratura

Art. 40.^{mo} Egli sorveglia gl'impianti ed a che li Registri siano regolarmente tenuti, con chiarezza, e possibilmente a giorno, ed il Regolamento interno stabilito dalla Direzione sia esattamente osservato.

Art. 41.^{mo} Egli è referente presso la Direzione sulle cose concernenti l'andamento interno dello Stabilimento, e sopra richiesta dei Direttori presta l'opera sua nei diversi rami delle operazioni della Società.

Capitolo 9.^{mo} Dei Censori.

Art. 42.^{do} Le incombenze e la durata dell'Uff. dei Censori addetti alla Direzione Centrale sono stabilite dai S.S. 38. & 39. del Contratto Sociale. — Essi vengono eletti dal grembo del Consiglio d'amministrazione di cui formano parte.

Art. 43.^{do} Eguali e la durata dell'Uff. dei Censori addetti al Direttore residente in Venezia.

Art. 44.^{to} E loro egualmente applicabile la prima parte dell'Art. 39. del Contratto stesso. —

Art. 45.^{to} Mancando per qualunque motivo un Censore residente in Venezia, la Direzione Centrale provvede con sostituzione un altro eletto fra li Socj Veneziani.

Art. 46.^{to} L'Uff. del sostituto è durevole sino all'epoca, in cui sarebbe durata la carica del Censore rimpiazzato. —

Capitolo 10^{mo} Del Segretario gerente addetto al Direttore residente in Venezia

- Art. 47^{mo} Il Segretario gerente dipende dagli ordini di quel Direttore. —
- Art. 48^{mo} Egli deve essere a giorno della gestione di tutti gli affari di quel distretto Direttoriale, e delle Agenzie al medesimo sottoposte, affine di poter dare gli opportuni schiarimenti alla Direzione Centrale ogni qualvolta egli qui si portasse per rappresentare quel Direttore o per affari urgenti. —
- Art. 49^{mo} Tutti la corrispondenza colla Direzione Centrale, e colle Agenzie, nel suo distretto Direttoriale invigila sui suoi impiegati subalterni, e che sieno possibilmente a giorno li registri. —
- Art. 50^{mo} Egli assiste a tutte le sessioni che vengono tenute dal Direttore coi Censori, firma i protocolli relativi, ed in fine si presta, oltre gli obblighi impostigli dal Contratto Sociale in tutto ciò che può contribuire al buon andamento degli affari della Società, e loro incremento. —
- Art. 51^{mo} In ispeciale modo porta cura di promuovere le operazioni della Società sulla vita dell'uomo in Italia, quale oggetto, che precipuamente interessa la Società.
- Art. 52^{mo} Per queste sue mansioni, e prestazioni gli viene fissato dalla Direzione Centrale un conveniente proporzionato onorario.

Capitolo 11^{mo} Delle Agenzie

- Art. 53^{mo} Le Agenzie si dividono in Agenzie principali, in Agenzie semplici, e sotto Agenzie. — Le Agenzie principali dipendono direttamente dalla Direzione Centrale. Le Agenzie semplici comprese nella periferia delle Agenzie principali, dipendono immediatamente da queste. Tutte le Agenzie in Italia escluso il Piemonte, e Genova, dipendono dal Direttore residente in Venezia. — Le Subagenzie dipendono direttamente dalle Agenzie, nella di cui periferia si trovano. — Gli Agenti principali e semplici sono garantiti per li rispettivi loro sotto Agenti.
- Art. 54^{to} Le Agenzie e sotto Agenzie vengono dirette da soggetti proposti dal Capo, a cui sono sottoposti ed approvati dalla Direzione Centrale dopo di che essi dipendono immediatamente dal detto Capo rispettivo, col quale direttamente corrispondono.
- Art. 55^{to} La Direzione Centrale compila le istruzioni da darsi agli Agenti, e fissa li relativi emolumenti, come si è detto all' Art. 20^{mo}. — E però autorizzata a restringere o estendere le loro attribuzioni secondo le circostanze.
- Art. 56^{to} Li sinistri e danni vengono pagati al domicilio dell'assicurato dietro la liquidazione, che ne avrà fatta la Direzione Centrale, o il Direttore residente in Venezia nel suo distretto Direttoriale.
- Art. 57^{mo} Per le spese diUFF. e emolumenti vengono gli Agenti ricompensati mediante una provisione sopra l'introito dei premi annuali da loro procurati. — E



però autorizzata la Direzione di provvedervi altrimenti in casi particolari quando lo creda conveniente ed opportuno.

Capitolo 12.^{mo} Disposizioni generali

Art. 58.^{mo} Le Registri e tutti gli atti della Direzione Centrale sono tenuti in lingua italiana. Agli atti, Documenti, Conti &c. che le pervengono dalle Agenzie in altre lingue, verrà aggiunto un estratto in lingua italiana per uso d'Uff. della Direzione medesima.

Art. 59.^{mo} Gli Azionisti riceveranno le loro quote di utili dall'Uff. della Società stabilito nel circondario del loro domicilio.

Art. 60.^{mo} La Direzione Centrale ha la facoltà di delegare tutti le volte, che lo crede opportuno, un socio di sua confidenza per ispezionare ed esaminare le operazioni di tutti gli Stabilimenti della Società. Questo diritto di ispezione ed esame è permanente in ogni industria e permanente in ogni industria ed emanare le operazioni in tutti gli stabilimenti della Società componente la Direzione Centrale non meno che nei (emenda)

La Direzione Centrale

Il Presidente
G. B. Pittet de Lauboy

Il Direttore
Prinetti
Mazzini
Mazzini
Mazzini

Il Consulter legale
G. B. D. De Sopranis

L'Ispettore Prefetto
G. E. Morpurgo